



A.S. 1925

CONVERSIONE DL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, n.104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

SENATO

5ª Commissione (Bilancio)

8 settembre 2020

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative centrali del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

[PREMESSA] Le imprese cooperative stanno in qualche modo reggendo agli urti dell'emergenza, continuando ove possibile a sostenere la riattivazione dell'economia italiana in settori invero cruciali. Nondimeno, altri settori, quali l'edilizia e la ristorazione, il settore culturale e artistico, i servizi di noleggio e supporto alle imprese, le costruzioni e altri servizi, il turismo e gli eventi, il trasporto persone, ecc., hanno condiviso il duro impatto che ha colpito tutto il sistema produttivo e sono segnati da difficoltà e preoccupazioni per il futuro. Tali imprese sono le più esposte al rischio default (circa 1/5 delle imprese italiane, Cerved).

Sono dunque fondamentali i provvedimenti dedicati alla limitazione dei danni economici e sociali, ma riteniamo indispensabili anche e soprattutto quelli per la ricostruzione del tessuto economico del Paese. Efficacia e rapidità e soprattutto le dimensioni delle risorse allocate a livello nazionale e, soprattutto europeo, segneranno il discrimine vero.

Ragion per cui – rinviando al contenuto dei prossimi documenti e delle audizioni dell'Alleanza in tema di **RIFORME E RILANCIO COMPLESSIVO DEL SISTEMA PAESE**, in coerenza con tali orientamenti – avanziamo sin d'ora alcune PROPOSTE, segnalando altresì quelle che riteniamo essere delle lacune dei provvedimenti sinora varati.

[PATRIMONIALIZZAZIONE] Cominciamo dal tema della rivalutazione dei beni d'impresa. Apprezziamo l'introduzione dell'istituto (art. 110), già sollecitata dall'Alleanza, e che consente alle imprese di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. Nondimeno, la lettera della norma prescrive che la rivalutazione debba essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi all'esercizio solare 1/1/2020-31/12/2020). Ma tale prescrizione omette di considerare la situazione delle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare (cd "a cavallo") e che si trovano ad approvare il bilancio dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento. Tali imprese vedono subire le conseguenze dell'emergenza Covid in "questo" esercizio e non nel "successivo". È dunque necessario apportare una correzione al testo della norma consentendo per le sole imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare la possibilità di effettuare la rivalutazione nel "primo" bilancio approvato successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

Sempre in tema di rivalutazione – in particolare la rivalutazione effettuata dalle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, c.c. – si propone un rinforzo dell'istituto recentemente introdotto dall'art. 136-bis del DL Rilancio (modificato dall'art. 106 del presente decreto)¹, consentendo alle cooperative agricole che

¹ Il nuovo articolo 136-bis del DL 34/2020, consente alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive. Più precisamente, le cooperative agricole potranno rivalutare i beni indicati nel comma 696, articolo 1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ovvero i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 697 del medesimo articolo. La rivalutazione può essere effettuata fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Ora, l'articolo 106 del DL Agosto ha sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto Rilancio (34/2020), il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole

abbiano utilizzato almeno il 50% delle perdite per la rivalutazione dei beni di trasformare in credito d'imposta una parte della perdita, così rifornendole della liquidità necessaria per affrontare il grave periodo che si prospetta.

Sempre in tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese, ci si attendeva un **potenziamento dell'Aiuto alla Crescita Economica** che, invero, non è stato adottato. L'istituto, almeno quando ha avuto un rendimento nozionale significativo, ha funzionato, senza grossi sacrifici per l'erario. Prova ne è la sua repentina reintroduzione dopo una breve parentesi abrogativa. Riteniamo dunque opportuno puntare su un aumento del rendimento nozionale, per rendere quanto più efficace l'Aiuto. Ora siamo all'1,3%, troppo distanti dal 4,75% di qualche anno fa.

Inoltre, sempre nell'ottica del potenziamento dell'ACE, si auspica l'introduzione della possibilità alternativa di **trasformare in credito d'imposta il diritto alla deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**. Ciò evidentemente amplierebbe le possibilità di accesso all'istituto e, dunque, le occasioni di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

In ultimo, con riferimento specifico al sostegno fiscale alla patrimonializzazione delle cooperative, insistiamo nell'avanzare una proposta di sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative attraverso la **revisione della fiscalità del ristorno**. L'aumento progressivo dell'aliquota dal **12.50%** all'attuale 26% sta producendo l'effetto di deprimere l'istituto del ristorno ed in particolare il meccanismo dell'imputazione del ristorno ad aumento della quota di capitale sociale di ogni socio cooperatore, con ciò deprimendo le potenzialità di un importante strumento di patrimonializzazione delle cooperative, imprese spesso sottocapitalizzate e comunque limitate nell'accesso al mercato dei capitali ove reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività.

Occorre quindi riformare complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50 % a titolo d'imposta. Non attendere quindi il rimborso al socio per applicare l'imposta, ma applicarla immediatamente, al momento dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale, ma con aliquota ridotta².

Sotto altro profilo, sempre in tema di fiscalità del ristorno, occorrerebbe risolvere una questione insorta nel trattamento fiscale del ristorno erogato a socio di cooperativa in seguito ad alcune modifiche della disciplina Irap³ La proposta tende, dunque, a ristabilire anche ai fini Irap l'integrità

all'autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.

² Peraltro, va sottolineato che il capitale cui si riferisce la proposta è il capitale sociale che rappresenta capitale di rischio. Ciò significa che, in quanto tale, potrebbe, in presenza di sua riduzione per perdite, non essere parzialmente o totalmente mai rimborsato. Con la modifica proposta, dunque, l'Erario ne avrebbe un vantaggio in quanto il versamento della ritenuta a titolo di imposta effettuato all'atto della delibera di attribuzione del ristorno a capitale sociale determinerebbe gettito certo ed anticipato, in luogo di entrate che al momento sono "incerte" e "posticipate sine die", essendo rinviate al momento futuro dell'effettivo rimborso del capitale sociale.

³ L'art. 11bis, D.L. 446/1997 ha determinato l'obbligo di determinare l'imponibile Irap sulla base delle sole risultanze del conto economico (art. 2425, codice civile), con conseguente impossibilità di apportare le variazioni fiscali previste per l'IRES (salvo norme specifiche).

e l'operatività del principio generale di deducibilità delle somme erogate al socio di cooperativa a titolo di ristorno anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta (IRAP).

Come si vede, le proposte che avanziamo vanno tutte in direzione del rafforzamento patrimoniale – con misure fiscali e automatiche – delle imprese in generale e delle società cooperative, quella che a noi pare la direzione e l'obiettivo principale di questi provvedimenti e debba essere l'obiettivo delle prossime misure di rinforzo condiviso.

[AMMORTIZZATORI SOCIALI] I dati attuali dell'andamento epidemiologico ci consegnano una fotografica dalla quale risulta piuttosto evidente il perdurare dell'emergenza sanitaria, con un aumento significativo delle persone positive al virus.

Questo elemento, oltre alla notevole difficoltà in cui versano alcuni settori del nostro sistema produttivo, ci pongono nelle condizioni di valutare in misura estremamente positivamente la proroga di ulteriori 18 settimane degli ammortizzatori sociali (strumenti ordinari e cassa integrazione in deroga).

Ciò che difficilmente comprendiamo è la decisione di far partire le ulteriori 18 settimane dal 13 luglio 2020. Ciò esclude dalla copertura degli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, per almeno due settimane, tutte quelle imprese che fin da subito, per necessità, hanno presentato domanda di integrazione salariale. Le 18 settimane iniziali permettono di avere copertura fino alla fine di giugno lasciando così scoperte almeno due settimane a luglio.

Inoltre, sulle modalità di applicazione della norma, le imprese sono ancora in attesa della circolare esplicativa dell'istituto senza le quali è difficile pianificare la propria attività.

Si propone quindi di anticipare al 29 giugno la data per l'applicazione delle ulteriori 18 settimane previste dal decreto.

[ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER LE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI DI MENSA, RISTORAZIONE E PULIZIA]

I cambiamenti all'organizzazione del lavoro introdotti dall'impresse per far fronte alla emergenza sanitaria, non necessariamente comportano il ricorso agli ammortizzatori sociali che consentirebbero alle imprese in appalto di ricorrere alla medesima forma di tutela salariale per i propri addetti. La riduzione o sospensione del servizio mensa e pulizia si sta verificando a causa dell'esteso ricorso allo *smart working*, che in molte grandi imprese pubbliche e private si protrarrà almeno fino al 31/12/2020, e, per quanto concerne la ristorazione, anche all'applicazione di modalità alternative al servizio classico di mensa, fatto per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Considerando che l'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, esclude la possibilità per le imprese dei settori del servizio mensa e pulizia di accedere agli ammortizzatori sociali nel caso in cui il committente non ne abbia a sua volta fatto accesso, tale limitazione potrebbe creare un obiettivo discriminare tra diverse imprese non giustificato dagli eventi di portata nazionale che stiamo attraversando. Sarebbe pertanto auspicabile l'inserimento di una deroga alla norma che vada in tal senso.

[SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ] Sotto il profilo del sostegno alla liquidità, riteniamo che si potesse prendere in considerazione – almeno in questo provvedimento – il grido d'allarme sugli effetti deleteri derivanti dall'ulteriore proroga triennale del meccanismo dello *split payment*. Si tratta, infatti, di una misura che, sin dal 2015, ha compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese

operanti nei confronti della Pubblica Amministrazione, mettendone a rischio la stessa sopravvivenza e sulla quale è stata già sporta una duplice denuncia alle Istituzioni europee, sia in occasione della sua introduzione, sia nell'ambito della prima proroga concessa ufficialmente sino allo scorso 30 giugno 2020. L'incremento esponenziale del credito IVA generato in capo alle imprese, con l'ingente perdita di liquidità che ne consegue, aggravata dai ritardi nel rimborso del credito Iva e nei pagamenti dei crediti commerciali della pubblica Amministrazione, sottraggono alle imprese più di 6 miliardi di liquidità! La proroga dello split payment vanifica del tutto gli enormi sforzi che gli operatori economici stanno facendo per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario nella delicatissima fase sanitaria ed economica che stiamo vivendo.

Occorre dunque rimeditare la proroga dell'istituto, valorizzando le conquiste dell'universalizzazione del sistema di fatturazione elettronica, grazie al quale il Fisco italiano già dispone di uno strumento di controllo fiscale e di contrasto all'evasione nel comparto IVA che assicura la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche, semplificando e garantendo adeguata tempestività alle verifiche tributarie.

[SUCCESSIONE E TRASMISSIONE DI IMPRESA] Sul diverso piano della trasmissione generazionale delle aziende, osserviamo numerosi piccoli imprenditori costretti a liquidare o smembrare le proprie aziende a causa della impossibilità di trasmetterle ai propri eredi o di alienarle ad altri soggetti imprenditoriali. In Italia il 14% delle imprese familiari non supera il secondo passaggio generazionale e al terzo rimane in piedi solo il 5%. Negli ultimi anni, si è rafforzato il ricorso ad uno strumento estremamente efficace per la salvaguardia delle imprese e dell'occupazione dei lavoratori: il cosiddetto *workers buyout*, attraverso il quale i lavoratori di imprese fallite hanno potuto rilevare la gestione delle imprese o di rami d'azienda costituendo società cooperative, grazie anche al coinvolgimento degli investitori istituzionali del movimento cooperativo (Finanziarie ex legge 49/85 e i fondi mutualistici di cui alla legge 59/92). Strumenti analoghi possono essere considerati anche ai fini della trasmissione delle piccole imprese (non in crisi) ai lavoratori delle stesse attraverso, anche in questo caso, la costituzione di società cooperative. Per incentivare tale tipo di trasmissione ai lavoratori è però necessario che la legge autorizzi l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile e degli investitori istituzionali del movimento cooperativo, oltre che prevedere una serie di regimi, anche di natura fiscale⁴.

⁴ Questa in sintesi la proposta:

1. il Fondo per la crescita sostenibile può essere lo strumento idoneo, aggiungendo alle diverse destinazioni, previste dall'articolo 23 del d.l. 83/2012, gli interventi diretti salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi);
2. di particolare importanza è il richiamo agli investitori istituzionali del movimento cooperativo, cui è possibile delegare le attività operative (attività istruttorie del progetto e di monitoraggio) e richiedere interventi di cofinanziamento attraverso loro risorse;
3. per incentivare tale tipo di trasmissione ai lavoratori è necessario che la legge preveda una serie di vantaggi, anche di natura fiscale:
 - la detassazione sugli importi del trattamento di fine rapporto che i lavoratori richiedono per concorrere alla capitalizzazione delle cooperative che costituiscono per rilevare l'azienda;
 - benefici per i datori di lavoro per il trasferimento di azienda;
 - una deroga temporanea per le cooperative di lavoro in esame per ciò che riguarda il rispetto del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo 2513 c.c. Infatti, è probabile che, in sede di costituzione della cooperativa, non tutti i lavoratori saranno interessati a partecipare direttamente alla formazione della compagine sociale. Probabilmente, molti dei lavoratori interessati preferiranno mantenere con la cooperativa un mero rapporto di lavoro e ciò potrebbe produrre l'impossibilità di

[ESONERI CONTRIBUTIVI] Il DL 104/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di assunzione. Tale previsione è riconosciuta anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il limite di tale previsione è nella sua temporalità. Se consideriamo la crisi attuale, una tra le peggiori dell'ultimo secolo, dovremmo immaginare soluzioni non transitorie, bensì inserite in una riforma strutturale che premi gli investimenti, anche in risorse umane, per un periodo di tre-cinque anni.

Per quanto riguarda invece, i contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (agevolazione del 30%), è evidente come lo stanziamento pluriennale lasci intendere una visione più strutturale della norma rispetto alla precedente. Risulta pertanto opportuno inserire tale previsione in una serie di misure che possano rendere realmente attrattive le aree del mezzogiorno, al fine di evitare fenomeni speculativi di breve periodo che non contribuiscono alla crescita di un territorio ma che al contrario ne limitano lo sviluppo.

[LAVORATORI A TERMINE] Per quanto riguarda i lavoratori a termine, sebbene il decreto in esame abbia in taluni casi carattere correttivo rispetto a distorsioni presenti nelle precedenti norme emanate, rimangono alcune sulle quali sarebbe opportuno intervenire.

In prima battuta, andrebbe chiarita la portata degli effetti delle proroghe così come indicate nel decreto dovrebbero produrre effetti anche nel corso del 2021, per cui la data del 31 dicembre 2020 costituirebbe solamente il termine ultimo per la stipula dei contratti in deroga alle attuali normative. Deroga che andrebbe prevista anche per le norme dei CCNL che hanno modificato le durate dei contratti a termine per esplicito rinvio operato dal legislatore.

In seconda battuta, come noi abbiamo più volte ed ampiamente ribadito in occasione di precedenti audizioni sul tema, l'apposizione delle causali come previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 costituisce un elemento fortemente discutibile se si vuole creare nuova occupazione, tanto più in un periodo di crisi o post crisi. Tale limitazione risulta inoltre più evidente alla luce della totale assenza di un rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori causali.

[LAVORATORI FRAGILI] I precedenti provvedimenti sull'emergenza⁵ davano la possibilità per i lavoratori considerati "fragili" del settore pubblico e privato di equiparare al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico l'assenza di servizio.

Tale previsione, in origine ancorata allo stato di emergenza, non è stata tuttavia estesa al 15 di ottobre analogamente a quanto invece è accaduto ad altre previsioni.

Per tutti i lavoratori la cui attività è compatibile con il lavoro agile, è stato possibile mettere in campo soluzioni alternative per evitare di esporre i soggetti fragili a rischi di contagio. Considerando purtroppo che la modalità di lavoro agile non è praticabile per una larga fascia di lavoratori, tale lacuna ha generato all'interno delle imprese diverse problematiche legate alla

raggiungere il requisito civilistico della prevalenza mutualistica, condizione – come è noto – per l'ottenimento di vantaggi fiscali sugli utili destinati a riserva indivisibile.

⁵ Segnatamente il comma 2 dell'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente l'art. 74, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34

gestione di tali categorie di lavoratori, generando comportamenti difformi e lasciando gli oneri organizzativi e gestionali completamente a carico delle imprese.

Per tali aspetti sarebbe pertanto opportuno estendere almeno fino al 15 ottobre 2020, e comunque fino alla durata dello stato di emergenza, la precedente previsione, uniformando i comportamenti e garantendo la sicurezza dei lavoratori fragili senza appesantire le imprese di maggiori oneri.

[REGIME AGEVOLATO PREMI PRODUTTIVI E DI RISULTATO] L'emergenza, tra le sue conseguenze, costringe le imprese appartenenti ad alcune specifiche filiere, ad un'intensificazione della loro attività e comunque una maggiore necessità di far fronte a picchi di lavoro, anche per garantire prodotti di prima necessità e servizi indispensabili. Si tratta di una dinamica che, combinata con il rischio di contagio cui sono sottoposti i lavoratori, impone l'introduzione, con urgenza, di un regime fiscale speciale a vantaggio dei medesimi lavoratori in segno di maggior incentivo e riconoscimento per le loro prestazioni. A tal fine, proponiamo di introdurre, relativamente al periodo interessato dall'emergenza, una forma di tassazione agevolata al 10% dei premi aggiuntivi con causale COVID-19 nonché degli straordinari (aggiuntiva e simile solo per l'entità dell'aliquota a quella già in vigore per i premi erogati in applicazione di accordi di secondo livello); nonché, relativamente ai soli premi di risultato erogati a tale titolo, una forma di decontribuzione (riduzione del 20% per quota datore di lavoro e azzeramento a per quota lavoratore) senza che la stessa vada a danno delle future prestazioni pensionistiche.

[CODATORIALITÀ E DISTACCO NELLE IMPRESE AGRICOLE] Infine, si ripropone una modifica già esaminata dal Parlamento nei precedenti iter dedicati ai provvedimenti per l'emergenza, al fine di consentire alle imprese agricole di puntualizzare l'interesse al distacco ed essere ammesse alla cd codatorialità mercé la stipulazione di un contratto di rete. Più precisamente, proponiamo di attribuire al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e della codatorialità, con ciò introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa.

[ABITAZIONE, EDILIZIA, AMBIENTE] Condividiamo altresì il sistema di rinforzo degli incentivi fiscali (introdotti con il DL Rilancio) per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid (110 per cento), nonché il ventaglio dei crediti d'imposta per la locazione, l'adeguamento, la sanificazione degli ambienti di lavoro, oltre che la possibilità di cessione a terzi, incluse le banche: misure certamente significative, che dimostrano che gli interventi che funzionano sono "fiscali" perché scommettono sull'iniziativa dei cittadini e delle imprese contribuenti, e non si affidano esclusivamente alla discrezionalità del Pubblico, generando a loro volta economia e favorendo l'emersione. Peraltro, il rinforzo dell'ecobonus promuove su larga scala l'efficientamento energetico e sismico, con un potenziale impatto rilevante rispetto alla riduzione delle emissioni nella direzione di un Green New Deal.

Proprio per tali ragioni auspichiamo l'allungamento del termine per effettuare i lavori che danno diritto all'ecobonus nonché un indispensabile chiarimento riguardante le cooperative edilizie di abitazione. Infatti, tra i soggetti beneficiari del superbonus non vengono contemplate le

cooperative di abitazione per gli interventi destinati alla locazione. Ciò risulta francamente irragionevole e verosimilmente risponde ad una pura dimenticanza, tenuto conto che si tratta di interventi di edilizia residenziale sociale concessi in locazione. Peraltro, molte cooperative sono proprietarie di unità immobiliari poste all'interno di diversi condomini, con la conseguenza che nel caso di deliberazione condominiale per l'effettuazione dei lavori, tali cooperative dovrebbero sostenere i costi pro quota senza poter beneficiare degli incentivi. Chiediamo, pertanto, l'esplicita estensione dei benefici anche alle cooperative per gli immobili di loro proprietà concessi in locazione.

Per giunta, il settore dell'edilizia e delle cooperative edilizie di abitazione in particolare reclama un indispensabile intervento, senza il quale l'attività edilizia, non solo in forma mutualistica, resta pressoché bloccata.

Più precisamente, a seguito di una recente modifica (dell'art. 12 della legge delega n.155 del 19/10/2017, ad opera del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui agli articoli 388 e seguenti del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), si è stabilito che i contratti preliminari ed ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto, in capo ad una persona fisica, della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché contenere gli estremi della fideiussione di cui all'art.2 del citato D.Lgs.n.122/2005 e l'attestazione, da parte del notaio, della sua conformità al modello standard approvato con apposito decreto del Ministro della giustizia, peraltro non ancora approvato. Pertanto, **tali contratti preliminari sono assoggettati all'obbligo della trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile. L'obbligo della trascrizione ha comportato una serie di criticità di applicazione della normativa, con gravi ripercussioni sull'attività degli operatori dell'edilizia, comprese le Cooperative di abitazione.**

Innanzitutto, **gli Istituti bancari non concedono il mutuo edilizio**, se sono stati trascritti prima i contratti preliminari, tenuto conto che l'iscrizione del promissario acquirente o del socio prenotatario prevale sulla iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo da concedere alla Cooperativa o all'impresa costruttrice. Ciò in quanto, le banche sono disposte a concedere il mutuo edilizio solo a condizione che la trascrizione del contratto preliminare avvenga in data posteriore a quella di iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. In questo modo, diventa molto problematico ottenere il rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs.n.122/2005, e di conseguenza stipulare i contratti preliminari, dato che tale rilascio, in molti casi, risulta subordinato proprio all'avvenuta concessione del mutuo⁶. Al fine di superare tali criticità, riteniamo che sia indispensabile **eliminare l'obbligo di trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, degli atti e dei contratti preliminari disciplinati e assistiti dalle garanzie previste dagli artt. 2, 3 e 4, del D.Lgs.n.122/2005, aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire**, e fermo

⁶ Inoltre, si è verificata una maggiore rigidità nella gestione della fase di vendita/assegnazione e prenotazione degli alloggi. Peraltro, in caso di rinuncia o recesso da parte del socio prenotatario o promissario acquirente dopo la trascrizione del contratto preliminare, occorrerà richiedere il suo consenso alla cancellazione dell'iscrizione sui registri immobiliari, che non sarà agevole o a volte possibile. Per di più, la cancellazione della trascrizione, oltre che essere onerosa, potrebbe richiedere un periodo temporale non breve, durante il quale l'immobile non può essere oggetto di un nuovo contratto preliminare, con evidenti ripercussioni negative sull'attività della Cooperativa o del Costruttore. Infine, le ragguardevoli spese notarili, a carico dei soci e promissari acquirenti, conseguenti alla trascrizione dei contratti preliminari stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, che si ripercuotono inevitabilmente sul prezzo/costo finale degli alloggi in una fase particolarmente critica del mercato della casa.

restando, per tali atti e contratti, il mantenimento dell'obbligo di stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata, al fine di salvaguardare il controllo di legalità da parte del notaio sulla consegna della garanzia fideiussoria e il rilascio della polizza postuma decennale.

Quanto alle misure in **materia ambientale**, si propone una misura per la salvaguardia della **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**. Proponiamo in particolare di definire con chiarezza la nozione di soggetto responsabile dell'impianto con specifico riferimento alla fattispecie relativa ad impianti realizzati da enti locali o da Regioni in rapporti di partenariato pubblico-privato. Al riguardo, si registra, infatti, un contrasto interpretativo ed una difforme applicazione da parte del GSE della nozione di soggetto responsabile, quando l'ente locale o la Regione abbiano provveduto ad esternalizzare alcune attività, talvolta pagandone i corrispettivi mediante cessione del credito. In tale situazione di incertezza, in alcuni casi, addirittura, nell'ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 42 del d. lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, anche dopo diversi anni di proficuo funzionamento degli impianti, il GSE ha contestato ad alcuni Comuni che avevano affidato le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto ad un partner esterno l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento di una tariffa più vantaggiosa per gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali. Tale impostazione, se confermata come indirizzo interpretativo, avrebbe il sostanziale effetto di negare agli enti il diritto ad essi formalmente attribuito, in quanto al divieto di esternalizzazione di un'attività consegue la necessità di disporre di capacità tecniche e finanziarie esorbitanti dalle dotazioni degli stessi enti, equivalendo, di fatto, ad una preclusione. L'Amministrazione titolare di un impianto di produzione di energia rinnovabile, infatti, è nelle condizioni di provvedere al suo esercizio soltanto associando a sé un partner portatore di competenze tecniche e risorse finanziarie. Gli enti locali, inoltre, si troverebbero nella difficile (o, in taluni casi, insuperabile) condizione di dover restituire al GSE i maggiori proventi percepiti a partire dalla data di attivazione dell'impianto. Per tali ragioni, si impone una norma interpretativa che definisca definitivamente e con chiarezza la fattispecie.

[SERVIZIO CIVILE. TERZO SETTORE] Per quanto riguarda il **Servizio civile**, con il decreto in esame, il Governo ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. E' una buona notizia, ma non ancora sufficiente per avviare un contingente annuo di almeno 50.000 volontari indicato dal Ministro Vincenzo Spadafora.

Siamo, infatti, lontani dai 300 milioni necessari per permettere a 50.000 giovani di svolgere il servizio civile universale. Cifra, comunque, inferiore sia rispetto alle 84.000 domande presentate nell'ultimo bando del 2019 che rispetto ai 63.000 posti indicati nei programmi/progetti presentati dagli enti a fine maggio 2020 a fronte di un'ambiziosa Riforma dell'istituto.

Nonostante l'impegno dimostrato dal Ministro Spadafora, non è un segno positivo che a seguito dell'emanazione di tre decreti (Salvitalia, Rilancio, Agosto) e 100 miliardi stanziati, il servizio civile abbia registrato l'assegnazione di soli 41 milioni di euro.

Occorrerebbe, come gli enti di servizio civile hanno già evidenziato, un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. Le prospettive che il Servizio Civile Universale si appresta a vivere saranno drammatiche se non ci saranno impegni concreti per un suo rifinanziamento (con i fondi disponibili, per gli anni 2021-2022, potranno essere avviati solo 18.000 – 19.000 giovani). È una situazione paradossale se confrontata con le

possibilità di crescita personale e professionale offerte ai giovani dall'esperienza del Servizio Civile Universale, sia per le ricadute concrete che il sistema ha per le nostre comunità.

Nel quadro invece della precisazione contenuta nell'art. 62, dedicata alla disciplina sugli "aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese", confidiamo possa trovar posto una importante modifica riguardante il **regime "de minimis" per gli enti del Terzo settore**. Il Codice del terzo settore (art. 88) ha disposto l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'Irap a favore degli Enti del Terzo settore nei limiti dei regolamenti eurounitari sul cd "de minimis". Ma il legislatore è incappato in una dimenticanza, poiché gli Enti del Terzo Settore svolgono perlopiù Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), per i quali è previsto un limite del "de minimis" più alto, pari a 500.000 euro nel triennio. È dunque quanto mai opportuno aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell'art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE⁷.

[RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE] L'emergenza COVID-19 ha portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che solo a partire dal 18 maggio 2020 stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2020. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticheranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19.

Il Dl Agosto aumenta le risorse per i Fondi di Emergenza per singoli comparti, ma non è sufficiente. Manca un ristoro per l'impresa culturale e creativa. Il problema principale è che alcuni segmenti sono rimasti fuori da ogni misura, sia di ristoro sia di esenzione di pagamenti, ed in particolare il settore eventi (Cod. ATECO 82.30.00) e quello dei servizi al pubblico nei beni culturali (Cod. ATECO 90.0), dove la cooperazione è presente con alcune eccellenze nei luoghi della cultura di titolarità comunale, statale o di enti religiosi.

Le imprese operano spesso trasversalmente rispetto ad ambiti diversi e territori diversi. Pur essendo questa una tipicità del settore, ibrido in quanto innovativo, ciò diventa un ostacolo all'accesso alla decontribuzione, alle esenzioni degli affitti.

Un altro tema, già evidenziato anche da altre associazioni datoriali, riguarda il fatto che l'ambito cultura, turismo, eventi "lavora all'unisono" e quindi avrebbe necessità di misure di sistema e di filiera, come ad esempio quelle previste per la ristorazione.

Questa è la ragione per cui insistiamo perché si introduca un meccanismo di **riequilibrio contrattuale** in virtù del quale le stazioni appaltanti procedano ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative, operanti in settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticheranno a riprendersi anche dopo la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19.

⁷ In particolare, le Regioni hanno la possibilità di ridurre o azzerare l'aliquota IRAP ordinaria da applicare agli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"). Tale previsione era già prevista dall'art. 21 del d.lgs. 460/97 sulle Onlus. Tuttavia, con la Riforma del Terzo Settore, tale previsione è stata sottoposta al regime "de minimis" ordinario (pari a 200.000 euro nel triennio): infatti, all'art. 88 del Codice, il legislatore enumera i vari regolamenti senza far riferimento al regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo agli aiuti concessi alle imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). È dunque quanto mai opportuno aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell'art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE. La proposta non pone problemi di copertura, non accordando direttamente agevolazioni fiscali, ma semplicemente autorizzando le Regioni (ma non obbligandole) ad introdurre agevolazioni nelle imposte nominate al medesimo art. 88.

In prospettiva, invece, per incentivare la filiera turistico culturale, occorre sostenere, sul modello dell'art. 58 per la Filiera ristorazione, la continuità delle attività culturali ed espositive attraverso un **Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle agenzie di viaggio e tour operator per l'acquisto da parte di pubblico italiano di visite guidate, attività didattiche, eventi espositivi, attività di intrattenimento culturale, spettacoli e concerti nel territorio nazionale**. Inoltre, per sostenere e far riprendere la domanda interna nel settore della cultura e del turismo nazionale (ed in particolare a, cinema, teatri, musei, turismo, musica, etc) si potrebbe ipotizzare di allargare lo spazio riservato a questi settori nel welfare aziendale e, conseguentemente, di aumentare la platea dei fruitori allargando l'utilizzo del welfare aziendale anche per quelle categorie che ne sono sprovviste, attraverso bonus defiscalizzati sia per l'azienda (in compensazione tasse) che per i dipendenti. A questo, per il 2020 e 2021, si potrebbe aggiungere la possibilità alle aziende, d'accordo con i dipendenti, di convertire il valore delle ferie dei lavoratori, non ancora fruite e/o di prossima scadenza, in Voucher Welfare da spendere in cultura. La cooperazione si propone di costruire reti cooperative di prodotti culturali per migliorare l'interazione con le piattaforme di welfare aziendale.

[BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO] Riteniamo infine fondamentali alcuni interventi di completamento della riforma del diritto della Banche di credito cooperativo e di sostegno all'attività delle banche di territorio, quanto mai cruciali nel sostenere le imprese, specie quelle a radicamento territoriale e scopo comunitario.

Ragion per cui, anzitutto, auspichiamo e proponiamo un adattamento della fattispecie del Gruppo bancario cooperativo, definendone le componenti soggettive e dettandone i tratti essenziali, che trovano poi una più puntuale specificazione nella normativa secondaria, ovvero nel Contratto di coesione⁸ (i).

In secondo luogo, riteniamo necessaria una modifica della disciplina delle azioni di finanziamento che possono essere emesse dalla Banche di credito cooperativo e sottoscritte anche dalla Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi nel quadro dell'operatività del contratto di garanzia, al fine di rimuovere alcune criticità rilevate in fase di attuazione, con particolare riferimento a operazioni di aggregazione⁹ (ii).

⁸ Più nel dettaglio, l'art. 37-bis del TUB prevede che ogni atto della Capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel Contratto di coesione venga sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. Tuttavia, il concetto di "atti di specificazione", sotto il profilo giuridico-normativo, risulterebbe essere un concetto atecnico, in quanto ad esso non corrisponderebbe una categoria e/o fattispecie giuridica che consenta di individuare e stabilire che cosa debba o possa intendersi come tali, sia in generale sia con specifico riferimento al Gruppo bancario cooperativo ed al sistema di classificazione del rischio delle banche affiliate. L'ambiguità dell'espressione e l'atecnicità della stessa erano già state evidenziate anche nel corso dei lavori parlamentari di conversione del D.L. 25 luglio 2018 n. 91.

⁹ In particolare, nell'applicazione da parte della Capogruppo di strategie di risoluzione delle crisi che prevedano percorsi aggregativi, anche nel caso di coinvolgimento di Banche oggetto di precedente intervento di patrimonializzazione mediante emissione di azioni di finanziamento, si pone il problema delle maggioranze richieste per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee delle Banche di Credito Cooperativo emittenti le azioni di finanziamento.

L'attuale norma statutaria basata sul voto capitario potrebbe infatti non essere adeguata al voto "per azione" portato dall'art. 150-ter del TUB qualora i soci cooperatori non partecipassero all'assemblea, con l'effetto di pregiudicare la possibilità per la Capogruppo di utilizzare la maggioranza dei voti ad essa spettante in base alle azioni di finanziamento per procedere, ad esempio, alla votazione relativa ad un'operazione di fusione. Con la proposta modifica, per il caso di emissione di azioni della specie, si prevede che le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni siano determinate dallo statuto e siano calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In terzo luogo occorre coordinare la disciplina relativa al *Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo* che, con le modifiche introdotte nel dicembre 2018 e l'introduzione degli Schemi di protezione istituzionale, il ruolo del Fondo temporaneo dalle BCC-CR, è destinato, sotto il profilo della concessione di eventuali ulteriori interventi di sostegno, a veder venir meno la propria funzione. Pertanto, allo stato attuale, il mantenimento di un significativo impegno finanziario da parte delle BCC-CR a favore del Fondo si sovrappone ad analoghi impegni nell'ambito dei meccanismi di garanzia propri dei due Gruppi bancari cooperativi e dell'IPS altoatesino¹⁰ (iii).

Infine, riteniamo indispensabile che si affrontino due questioni di fiscalità del credito cooperativo: l'una riguardante i rapporti tra l'istituto fiscale del Gruppo Iva e il regime iva dei

Anche al fine di consentire l'adeguamento degli statuti delle Banche senza che da tali interventi possa derivare che i soci esercitino il diritto di recesso previsto dall'art. 2437, primo comma, lettera g) del Codice Civile, in caso di modifiche statutarie relative ai diritti di voto o partecipazione e, quindi, di dover far fronte alla richiesta di rimborso delle azioni detenute dai soci uscenti, la proposta di modifica ripropone una deroga, già prevista dalla Legge di riforma del 2016, volta a limitare il recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative alle modifiche in commento.

La proposta interviene dunque nei processi di fusioni (e per completezza di eventuali scissioni) alle quali partecipano Banche di Credito Cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, al fine di prevedere che, le Banche di Credito Cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscano nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti alle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione e scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.

Le modifiche proposte tengono altresì conto della costituzione del Raiffeisen IPS in via di definizione, estendendo la possibilità di sottoscrizione delle azioni di finanziamento all'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del TUB (introdotto nel dicembre 2018) alle medesime condizioni delle capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi.

La proposta in esame non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

¹⁰ Più in dettaglio, il Fondo temporaneo delle BCC-CR è stato istituito nell'ambito della Legge di Riforma delle BCC-CR (Legge 8 aprile 2016, n. 49) quale strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento del Sistema del Credito Cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare basato sull'istituto del Gruppo bancario cooperativo. Gli interventi effettuati dal Fondo in piena coerenza con le finalità indicate dal legislatore hanno riguardato la prima fase di attuazione della Riforma (anni 2016 e 2017), che richiedeva un forte impegno della Categoria in termini di razionalizzazione e di stabilizzazione del Sistema in vista della costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi (GBC). A partire dal 2018, infatti, l'avanzamento dei progetti di Gruppo ha richiesto l'assunzione di un impegno diretto delle candidate Capogruppo a intervenire nella soluzione di situazioni di debolezza di BCC-CR nell'ambito dei rispettivi perimetri di gruppo che si andavano definendo. Pertanto, nel corso del 2018 e del 2019, l'attività del Fondo è stata limitata alla gestione del *follow up* degli interventi erogati nel biennio 2016-2017.

Nel dicembre scorso, con l'inserimento dell'articolo 20-bis, all'interno della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (*cosiddetto D.L. Pace fiscale*), è stata introdotta, all'interno degli artt. 33 e 37-bis del T.U.B., una modifica alla disciplina delle BCC-CR costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per esse la facoltà di adottare un sistema di tutela istituzionale (IPS), in alternativa al Gruppo Bancario Cooperativo.

Con il successivo avvio dei Gruppi bancari cooperativi, operativi dal gennaio e marzo scorso nonché, in prospettiva dell'imminente costituzione dello schema di protezione istituzionale (SPI o IPS nella dizione in inglese) al quale hanno facoltà di aderire le Casse Raiffeisen, il ruolo del Fondo temporaneo dalle BCC-CR, tenuto conto dell'attivazione degli schemi di garanzia propri dei GBC e dell'IPS, è destinato, sotto il profilo della concessione di eventuali ulteriori interventi di sostegno, a venire del tutto meno, in coerenza con la prospettiva di scioglimento del Fondo stesso così come indicato dalla Legge 49/2016.

Pertanto, allo stato attuale, il mantenimento di un significativo impegno finanziario da parte delle BCC-CR a favore del Fondo verrebbe a sovrapporsi con gli analoghi impegni costituiti nell'ambito dei meccanismi di garanzia propri dei due Gruppi bancari cooperativi e dell'IPS altoatesino.

Dunque, la proposta emendativa suggerita mira ad adeguare la disciplina in commento al nuovo scenario del Credito Cooperativo in via di definizione, e in particolare a prevedere che, al più tardi entro la data dell'adesione dell'ultima Banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo o al Sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.

La proposta normativa non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

ConSORZI¹¹ (iv), l'altra la deducibilità dei contributi versati dalle banche ai fondi volontari per la soluzione di crisi¹² (v).

[AGROALIMENTARE. PESCA] In una situazione particolarmente complessa, qual è quella attuale, è fondamentale mettere in campo anche per il settore agroalimentare un importante piano di investimenti, che consenta di recuperare e rafforzare la competitività delle nostre imprese.

In tale prospettiva, i **contratti di filiera e di distretto**, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289/2002, rappresentano uno degli strumenti di sostegno agli investimenti più efficaci nella filiera agroalimentare. Negli ultimi due anni, infatti, si è riscontrata una forte richiesta da parte delle imprese agricole e agroalimentari di accesso a questa fonte di finanziamento. A fronte delle risorse attualmente a disposizione pari a 210 milioni di euro di conto capitale, a cui si abbinano 310 milioni di euro di finanziamenti agevolati del fondo FRI di Cassa depositi e prestiti, sono stati ricevuti dall'Amministrazione 52 progetti con proposte di investimento nelle filiere agroalimentari per oltre 1,2 miliardi di euro e richieste di finanziamento in conto capitale superiori a 371 milioni di euro.

Tenuto conto della forte richiesta registrata negli anni 2018 e 2019 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da parte delle imprese, sarebbe, dunque, fondamentale agevolare programmi di investimento nel settore attraverso il rifinanziamento del Piano operativo agricoltura del Fondo FSC. Sono già cantierabili oltre 15 iniziative imprenditoriali, attualmente non finanziate per mancanza di risorse pari a circa 150 milioni di euro. Con 350 milioni di euro di conto capitale sarebbe possibile generare fino a oltre 1.2 miliardi di euro di nuovi investimenti, di cui l'ottanta per cento al Sud. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti.

Per il suo carattere strategico nel miglioramento dei rapporti di filiera, questo strumento è stato inserito come prioritario anche nel Piano triennale di contrasto al caporalato. In quell'ambito

¹¹ In proposito, le BCC-CR operano nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi (di seguito anche "GBC") e si relazionano con le altre componenti del sistema nel contesto associativo rappresentato dalla Federazione nazionale e dalle cosiddette federazioni locali. Tali Federazioni sono costituite nella forma di società cooperative ed hanno funzioni consortili; pertanto, al sussistere delle condizioni, operano nei confronti delle banche consorziate in regime di esenzione da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Si ritiene che i presupposti applicativi dell'esenzione relativa alle "prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili" debbano ritenersi sussistenti – al ricorrere di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – anche in presenza di prestazioni di servizi rese da una Federazione Locale nei confronti di singole BCC-CR proprie consorziate e ciò ancorché le stesse abbiano (a latere) aderito, obbligatoriamente, ad un Gruppo Iva. Tali Federazioni non possono rientrare nel perimetro dei GBC e, quindi, applicare l'istituto del Gruppo Iva. Ai fini della corretta applicazione delle norme tributarie, si è reso necessario valutare i rapporti sussistenti tra l'istituto del Gruppo Iva applicato dal 2019 nell'ambito dei GBC ed il regime Iva dei consorzi e, in particolare, se le società consortili possano fatturare ex art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni rese alle proprie consorziate BCC-CR ancorché queste ultime (pur serbandolo, come detto, il rapporto consortile) abbiano aderito al Gruppo Iva del rispettivo GBC. In proposito si rappresenta che, all'esito dell'analisi condotta, non parrebbero sussistere né nell'Ordinamento nazionale né in quello dell'Unione Europea elementi tali da escludere tale possibilità. Vale a dire che non sembrano emergere circostanze che lascino intendere l'esistenza di una sostanziale incompatibilità fra il regime di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 633/72 – da un lato – e l'istituto del Gruppo Iva – dall'altro lato. Tale posizione è stata positivamente vagliata sotto un profilo tecnico dai preposti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

¹² Auspichiamo in particolare che sia sancita la deducibilità ai fini IRES ed IRAP dei contributi versati anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, si applica anche alle somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di garantire sia gli istituti di credito sia i risparmiatori.

viene proposta una destinazione di fondi in conto capitale pari a 350 milioni di euro di FSC e una pari dotazione di FRI. Allo stesso tempo lo strumento è stato inserito tra le voci strategiche del Piano per il Sud presentato dal competente Ministero per il Sud e la coesione territoriale. L'inserimento di una norma *ad hoc* in sede di conversione del decreto in esame darebbe concreta attuazione a tali disposizioni.

Da par suo, il **Settore ortofrutticolo** è stato pesantemente danneggiato non solo dal COVID 19 ma anche dagli eventi atmosferici che si sono registrati nel periodo invernale. In particolare, le produzioni di importanti aree del nostro paese sono state completamente distrutte dalle gelate che si sono verificate dal 24 marzo al 3 aprile 2020.

Al fine di ristorare gli agricoltori è opportuno prevedere un rifinanziamento del FSN , perché possano trovare applicazioni i meccanismi indennizzatori previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e al contempo, occorre, mettere in atto un piano di rilancio del comparto al fine di favorire la ripresa produttiva, prevedendo l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese che hanno registrato una diminuzione dei fatturati particolarmente evidenti rispetto alla mediana del triennio precedente, così come già sperimentato nel settore olivicolo a causa della diffusione della XYLELLA. L'attuazione di misure richiederebbe risorse di importo pari a 100 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda il sostegno ed il rilancio dei settori della **pesca** e dell'**acquacoltura**, auspichiamo l'introduzione di strumenti "veri" e "strutturali" di sostegno al reddito per i pescatori che, salvo interventi estemporanei operati ogni anno con la legge di bilancio, sarebbero altrimenti privi di qualunque ammortizzatore sociale (*i*); chiediamo altresì la contestuale introduzione di strumenti finanziari capaci di dare un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite dalle disgrazie di affondamenti o sinistri in mare dovuti a causa di forza maggiore: quando una barca affonda oggi non c'è alcuna forma di sostegno per il recupero dello scafo e per provare a rimmetterlo in armamento o, nei casi più gravi, farlo nuovo (eppure la barca è come l'azienda, il negozio, l'ufficio, una vita di lavoro e di fatica spesa in mare che in poco tempo si può perdere, a volte con la vita stessa) (*ii*). Occorre poi una politica concreta capace di rilanciare il consumo di prodotti italiani attraverso accordi di filiera e piani di comunicazione e promozione adeguati che raggiungano il consumatore con ogni mezzo, valorizzando le produzioni anche attraverso la trasformazione e la promozione di dinamiche nuove di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema dei mercati ittici all'ingrosso (*iii*); sì come è necessario dare vita ad un fondo "SalvaMare", alimentato opportunamente con risorse finanziarie che siano in grado di assicurare una politica concreta ed efficace che, anche grazie alla partecipazione dei pescatori, consenta interventi di vera salvaguardia del mare e dell'ambiente (*iv*). È poi indispensabile dotare di adeguate risorse finanziarie il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, recentemente prorogato senza risorse aggiuntive fino al 31 dicembre 2021 dal decreto Liquidità (cfr. art. 14 bis, DL 23/2020, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40), unico strumento di intervento mediante il quale garantire la governance dei settori pesca & acquacoltura (*v*). Occorre infine risolvere l'annoso problema dei canoni demaniali dovuti da chi pratica attività di acquacoltura: da anni l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato richiama l'attenzione delle Istituzioni (Governo e Parlamento) sulle necessità di un intervento che definisca un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo ma ancora oggi, nessuna risposta (*vi*).

[REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ] Infine riteniamo si debba apportare una modifica da un recente intervento in materia di diritto societario (disposta nei provvedimenti per l'emergenza), in tema di **procedure di revoca dell'organo di controllo**. Come noto, i limiti concernenti il patrimonio, il fatturato e il numero degli addetti, il superamento di uno dei quali determina nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, di cui all'articolo 2477 c.c, sono stati negli ultimi anni oggetto di numerose variazioni del Legislatore, da ultimo dal Codice della crisi d'impresa (L. 14/2019). Ora anche il termine entro il quale le imprese interessate avevano l'obbligo di rispettare le relative disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii, sino al rinvio disposto dall'art. 51-bis del decreto legge 34/2020 (cd decreto Rilancio), che ha rinviato di ben due anni (nella primavera del 2022) l'obbligo da parte delle SRL e delle società cooperative di nominare l'organo di controllo. Il tema che si pone riguarda fundamentalmente la disparità di trattamento che il Legislatore ha determinato a danno delle imprese "virtuose" (oltre l'80% delle imprese interessate), vale a dire quelle che hanno rispettato i diversi termini previsti (l'ultimo quello dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019) e che oggi sono costrette a sostenere oneri organizzativi e finanziari che imprese meno virtuose non avranno fino al 2022. La situazione è ancora più complessa per le società cooperative che, in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 2519, 2543 e 2477, c.c., se facenti riferimento alla normativa della SRL, seguono le condizioni previste per tale forma societaria (compresa la possibilità di optare per il sindaco unico, il revisore legale dei conti o il collegio sindacale); se invece fanno riferimento alla disciplina della SPA, devono nominare il collegio sindacale, con i relativi maggiori oneri organizzativi e finanziari. Si pone quindi la necessità di intervenire sul piano legislativo, per le SRL e per le cooperative che abbiano nominato il sindaco unico o il collegio sindacale, per consentire alle stesse di revocare l'organo di controllo per giusta causa con il venir meno del presupposto normativo.